Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — Roma - Mercoledì, 2 gennaio 1935 - Anno XIII — Numero 1

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal* 1° *gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del* 31 *dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè in seguito non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i S.gg. Abbonati di rinnovare al più presto il proprio abbonamento, versando il corrispondente importo nel C/C Postale 1/2640.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 18 ottobre 1934-XII, n. 2053.
Modificazioni all'ordinamento gerarchico ed alle piante del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato (escluso il subalterno) . . . . Pag. 2

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1934-XIII.
Ricostituzione della Commissione centrale arbitrale per il prezzo delle acque potabili . . . . Pag. 3

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1934-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Varese. Pag. 3

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1934-XII.
Approvazione dei capitoli generali d'oneri per le provviste del Genio militare . . . . Pag. 4

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1934-XIII.
Sostituzione del commissario governativo della Cassa rurale di prestiti di Bandita Cassinelle (Alessandria) . . . . Pag. 7

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1934-XIII.
Calendario per le cacce primaverili . . . . Pag. 7

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1934-XIII.
Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria di prestiti di Torricella Peligna (Chieti) . . . . Pag. 8

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1934-XIII.
Nomina del commissario governativo per la Cassa agraria « La Zagara » di Monreale (Palermo) . . . . Pag. 8

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1934-XIII.
Nomina del commissario governativo per la Cassa rurale di Tramonte-Praglia (Padova) . . . . Pag. 8

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1934-XIII.
Nomina di un liquidatore unico della Cassa rurale di depositi e prestiti di Santomato (Pistoia) . . . . Pag. 9

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . . Pag. 9

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero dei lavori pubblici: R. decreto 17 dicembre 1934, n. 2022, recante l'autorizzazione della spesa di L. 110.000.000 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti . Pag. 16

Ministero delle finanze:

R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2005, concernente modificazioni alle sedi ed alle circoscrizioni territoriali degli Uffici tecnici di finanza del Regno . . . . Pag. 16

R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1996, che estende al personale delle Sezioni tecniche catastali le disposizioni della legge 14 gennaio 1929, n. 159, riguardanti i diritti di scritturato. Pag. 16

Ministero delle comunicazioni:

R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988, recante nuove norme per la emissione delle licenze di fabbricazione, riparazione e vendita di apparecchi e materiali radioelettrici . . . Pag. 16

R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1989, riguardante la istituzione di una Commissione di quattro membri in sostituzione del Comitato di vigilanza sulle radiodiffusioni . . . . . Pag. 16

R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1990, riguardante l'assegnazione di ricevitorie postali e telegrafiche con retribuzione non superiore a L. 14.000 . . . . Pag. 16

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Senato del Regno: Avviso-diffida . . . . Pag. 16

Ministero delle finanze:

Diffida per smarrimento di ricevute di interessi su rendita consolidato 5 per cento . . . . Pag. 16

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 18 ottobre 1934-XII, n. 2053.
Modificazioni all'ordinamento gerarchico ed alle piante del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato (escluso il subalterno).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, convertito nella legge 3 aprile 1926, n. 695;

Vista la legge 2 dicembre 1928, n. 2796;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, ed il R. decreto 18 gennaio 1932, n. 12;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni, a scopo di economia, all'ordinamento gerarchico ed alle piante organiche del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A deroga del disposto del secondo e terzo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, convertito nella legge 3 aprile 1926, n. 695, e modificato con la legge 2 dicembre 1928, n. 2796, è data facoltà al Ministro per le comunicazioni di sopprimere la carica di vice direttore generale o direttore aggiunto delle Ferrovie dello Stato, e di conferire l'incarico di coadiuvare il direttore generale e di sostituirlo in caso di assenza od impedimento ad uno dei capi servizio principali addetti alla Direzione generale delle ferrovie stesse, a sua scelta senza la procedura di cui all'art. 6 del citato Regio decreto-legge.

Art. 2.

Le piante organiche del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato (escluso il personale subalterno), risultanti dall'allegato n. 3 al R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, modificato secondo l'allegato al R. decreto 18 gennaio 1932, n. 12, vengono sostituite con quelle risultanti dall'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le comunicazioni e dal Ministro per le finanze.

Art. 3.

Nelle qualifiche per le quali l'esistenza sia superiore alla nuova pianta, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha facoltà di sostituire parzialmente con promozioni gli agenti che ne verranno eliminati, entro un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto: l'eccedenza deve ad ogni modo scomparire entro un quinquennio dalla data stessa.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 103. — MANCINI.

ALLEGATO.

Piante organiche del personale degli uffici.

Gruppo	Grado	QUALIFICHE	Quantità	TOTALI
A	1	Capi servizio principali e Capi compartimento di 1ª classe . . .	15	
»	1	Capi servizio e Capi compartimento di 2ª classe	26	
»	2	Ispettori capi superiori	90	
»	3	Ispettori capi e Cassieri principali.	270	
»	4	Ispettori principali e Cassieri di 1ª classe	480	
»	5	Ispettori di 1ª classe e Cassieri di 2ª classe		
»	6	Ispettori di 2ª classe	677	
»	7	Allievi ispettori		1553
B	6	Segretari capi, Segretari tecnici capi, Disegnatori capi e Revisori capi	475	
»	7	Segretari principali, Segretari tecnici principali, Disegnatori principali e Revisori principali . . .	1212	
»	8	Segretari di 1ª classe, Segretari tecnici di 1ª classe, Disegnatori di 1ª classe, Revisori e Assistenti lavori di 1ª classe	5448	
»	10	Segretari, Segretari tecnici, Disegnatori e Assistenti dei lavori . .		7135
C	6	Applicati capi	198	
»	7	Applicati principali	620	
»	8	Applicati di 1ª classe, Aiutanti disegnatori principali e Aiutanti assistenti lavori principali . . .		
»	10	Applicati, Aiutanti disegnatori di 1ª classe, Aiutanti assistenti lavori e Scrivane principali (1) . .	3020	
»	11	Aiutanti, Aiutanti disegnatori, Sorveglianti dei lavori, Alunni d'ordine e Scrivane (1)		3838
		TOTALE . . .		12531 (2)

(1) Fino ad eliminazione delle scrivane principali e scrivane.

(2) Nelle suesposte quantità sono compresi 148 posti occupati da agenti distaccati ad altri Enti. Le piante organiche saranno diminuite di altrettanti posti man mano che si verificherà senza sostituzione il definitivo ritorno di detti agenti al servizio ferroviario; le riduzioni saranno eseguite nei gradi da essi coperti all'atto del ritorno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni: PUPPINI. — *Il Ministro per le finanze*: JUNG.

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1934-XIII.

Ricostituzione della Commissione centrale arbitrale per il prezzo delle acque potabili.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
E
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1793, contenente disposizioni sul prezzo delle acque potabili;

Ritenuta la necessità di provvedere, a termini dell'art. 6 del citato decreto-legge, alla nomina dei componenti la suddetta Commissione per il triennio 1935-1937;

Decreta:

Art. 1.

A far parte della Commissione centrale arbitrale per il prezzo delle acque potabili, di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1793, sono chiamati, per un triennio i signori:

a) Gr. uff. avv. Ferdinando Rocco, consigliere di Stato, con funzioni di presidente;

b) Gr. uff. ing. Goberto Veroi, ispettore generale corporativo nel Ministero delle corporazioni;

c) Comm. dott. Giuseppe Massa, vice prefetto, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

d) Comm. ing. prof. Giulio De Marchi e comm. ing. Quintino Baratelli, quali tecnici esperti nell'industria degli acquedotti.

Art. 2.

L'Ufficio di segreteria della Commissione è composto dai signori:

Comm. ing. Teodorico Bogiankino, ispettore principale corporativo nel Ministero delle corporazioni;

Cav. uff. dott. Enrico Lubrano, consigliere nel Ministero delle corporazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: MUSSOLINI.

(10568)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1934-XIII.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Varese

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visti i decreti Ministeriali 1° agosto 1924, 27 giugno 1930-VIII e 29 agosto 1931-IX, con i quali vennero costituiti in riserva di caccia i fondi di varia denominazione, siti nei comuni di Saronno, Uboldo, Gerenzano e Origgio, della estensione di ha. 1362, su domanda del Consorzio di caccia di Saronno, Uboldo, Gerenzano e Origgio (atto a rogito del dott. Giovanni Barenghi, Regio notaio in S. Giuliano Milanese, in data 6 marzo 1929, n. 5876/2959). La concessione della riserva denominata di Saronno sarebbe scaduta il 14 agosto 1944 e la vigilanza, nella medesima, sarebbe stata esercitata da n. 3 agenti;

Ritenuto che con disposizione Ministeriale del 20 aprile 1932, 3326 di prot., comunicata al sig. Angelo Riva, presidente del surricordato Consorzio nonchè all'on. Ministero delle finanze, si apponeva il « visto », ai sensi dell'art. 59 del ricordato testo unico, a un contratto di affitto, datato il 31 dicembre 1931, in forza del quale la riserva in parola veniva affittata al sig. Simontacchi Giovanni Antonio fu Francesco, quale presidente della Ditta « Utenti riserve e allevatori di selvaggina » con sede in Milano;

Ritenuto che tra locatore e affittuario della riserva in parola si sono verificati tali dissensi da indurre il primo a chiedere la revoca della concessione della riserva, in contrasto con il precitato contratto di affitto, laddove l'affittuario sostiene che la revoca stessa non può essere disposta, stante il

di lui diritto a gestire la zona fino a che non scada il termine prestabilito. Tale stato di cose, non solo ha dato luogo a una vertenza della quale è già investito il Magistrato, ma ha determinato una tale tensione degli animi, che non consente di attendere con la dovuta serenità il verdetto del Magistrato medesimo. Si rende, pertanto, necessario un provvedimento amministrativo di carattere provvisorio, che, eludendo sia l'una come l'altra opposta richiesta, di revoca, cioè, e di mantenimento della riserva, assicuri l'integrità del patrimonio faunistico. Ciò non può aver luogo che con il divieto assoluto di esercizio venatorio, fino a nuova disposizione, nella riserva in parola, ai sensi dell'art. 24 del testo unico;

Con riserva di udire in proposito il parere della Commissione venatoria centrale alla sua prossima riunione, e stante l'urgenza assoluta di provvedere, per proteggere, come si è detto, la selvaggina che si trova nella riserva;

Decreta:

Resta vietato, nel modo più assoluto, l'esercizio venatorio, fino a nuova disposizione, nella zona costituita in riserva di caccia citata nelle premesse.

Il prefetto della provincia di Varese è incaricato della esecuzione del presente decreto il quale avrà immediata applicazione.

Roma, addì 21 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: ACERBO.

(10573)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1934-XII.

Approvazione dei capitoli generali d'oneri per le provviste del Genio militare.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 45 e 646 del regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Riconosciuta la convenienza di agevolare le contrattazioni relative alle provviste di materiali presso gli Enti del genio militare;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

Sono approvati gli annessi capitoli generali d'oneri per le provviste di materiali del Genio militare tanto se reperibili in comune commercio quanto se da ottenersi con speciali lavorazioni presso l'industria privata con o senza impiego di materie o parti costitutive di proprietà dello Stato.

Roma, addì 19 maggio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro per la guerra*: BAISTROCCHI.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Capitoli generali d'oneri per l'appalto delle provviste di materiali del Genio militare, tanto se reperibili in comune commercio quanto se da ottenersi con speciali lavorazioni presso l'industria privata con o senza impiego di materie o parti costitutive di proprietà dello Stato.

Art. 1.

Modo di appalto, spese di contratto, cauzioni ed oneri diversi.

§ 1. — Le provviste e le lavorazioni vengono appaltate, sotto l'osservanza della legge e del regolamento in vigore per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

I concorrenti alle gare debbono presentare:

il certificato di moralità debitamente legalizzato di data non anteriore a quattro mesi, rilasciato dall'autorità politica o municipale del luogo di domicilio del concorrente;

il certificato del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di data non anteriore ai 90 giorni, debitamente legalizzato, comprovante che il concorrente è commerciante di materiali del genere di quelli in appalto, salvo il disposto del successivo paragrafo 25;

se siano iscritti alla competente organizzazione sindacale, il certificato, debitamente legalizzato, di iscrizione a socio attestante essere il concorrente in regola con i pagamenti dei contributi sindacali obbligatori ed associativi; tale obbligo incombe sia nei riguardi del concorrente sia nei riguardi del suo rappresentante locale o mandatario o procuratore che, per conto del concorrente stesso, intervenga alla gara.

Le società commerciali concorrenti devono comprovare, con certificato del Tribunale o del Consiglio provinciale dell'economia, che sono legalmente costituite, che non sono in stato di fallimento, di moratoria o di liquidazione, e che la persona destinata a firmare l'offerta ha facoltà di obbligare legalmente la società che rappresenta. Esse dovranno inoltre comunicare in seguito tutte le variazioni che intervengano nella rappresentanza della ditta durante il corso della fornitura.

Le offerte dei concorrenti debbono essere scritte in lingua italiana.

§ 2. — Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copia del contratto e le altre relative sono a carico dell'appaltatore che deve anticiparle nella somma richiesta dall'appaltante. Così pure sono a suo carico le spese per tasse ed imposte come quelle di dogana, di dazio, di gabella, di pedaggio, di diritti di transito, di sosta e simili.

§ 3. — Il contratto è a totale rischio del deliberatario, il quale non potrà mai pretendere compenso per pretesi errori nei prezzi di capitolato, nè per qualsiasi variazione che potesse avvenire durante l'impresa nei prezzi commerciali, nei dazi e simili, salva sempre l'applicazione eventuale del R. decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1316.

Ai sensi dell'art. 11 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, l'Amministrazione appaltante ha diritto di elevare o di ridurre di un quinto le lavorazioni o le forniture alle stesse condizioni contrattate. È però in facoltà dell'appaltante il concedere un maggior tempo utile, se ciò sia necessario, in relazione all'aumento richiesto di lavorazioni o forniture.

L'Amministrazione militare si riserva inoltre di rescindere il contratto in corso di eseguimento pagando all'appaltatore un indennizzo per le perdite che proverà di aver sofferto per lavorazioni e materie non altrimenti utilizzabili, più un compenso ragguagliato al decimo della differenza fra la somma netta liquidata per la parte effettuata di fornitura ed i quattro quinti dell'importo netto di appalto.

§ 4. — Il deliberatario non può, senza il consenso dell'Amministrazione, cedere tutto o parte del suo contratto. In caso di trasgressione l'appaltante avrà facoltà di rescindere il contratto in danno dell'appaltatore.

§ 5. — Il deposito provvisorio per essere ammessi a concorrere alle gare nella misura fissata dal capitolato speciale nei limiti del ventesimo dell'importo lordo di appalto, deve farsi in valuta legale, ovvero coi titoli dello Stato o da esso garantiti, da conteggiarsi al valore di borsa della giornata antecedente a quella in cui viene effettuato il deposito.

§ 6. — Il deliberatario è obbligato a presentarsi per la stipulazione del contratto ed a fare la dichiarazione di domicilio, da eleggersi nel luogo dove ha sede l'ufficio appaltante, entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data del verbale di definitivo deliberamento e ad effettuare nel detto termine il versamento suppletivo ad integrazione del deposito provvisorio, per raggiungere la cauzione definitiva fissata dalle condizioni particolari del contratto d'appalto in misura non inferiore al ventesimo dell'importo lordo di appalto. Circa la valuta od i titoli da depositarsi vale il disposto del precedente § 5.

Nel caso di inadempimento a questa prescrizione l'Amministrazione potrà procedere ad un nuovo appalto a rischio e pericolo del deliberatario, senza obbligo nè di costituzione in mora, nè di preventivo avviso o di giudiziale diffidamento, rivalendosi delle spese e dei danni sul deposito provvisorio fatto per concorrere all'asta, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso che il deposito stesso non risultasse sufficiente.

Se nel termine di 120 giorni dalla stipulazione del contratto non sarà stato emesso il decreto di approvazione e sempre quando la fornitura non abbia avuto inizio d'urgenza (art. 23, testo unico 2 febbraio 1928, n. 263), l'appaltatore potrà sciogliersi dall'impegno assunto, nei modi e con le forme previste dall'art. 114 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, ed avrà diritto al rimborso delle spese di stipulazione del contratto, escluso ogni altro compenso.

Art. 2.

Consegna, collaudo ed eventuale rifiuto delle provviste.

§ 7. — I materiali e gli oggetti da provvedere debbono corrispondere alle condizioni tecniche particolari dei contratti d'appalto (od ai campioni che le condizioni richiamino precisando le modalità per garantirne la inalterabilità) e sono sottoposti a collaudo nel modo previsto dalle condizioni medesime, le quali dispongono, all'occorrenza, circa la garanzia che per determinato tempo, dopo il collaudo, l'appaltatore debba prestare per speciali materiali.

Se nessuna indicazione è fatta nei capitolati speciali, il collaudo ha luogo presso l'ente appaltante ed è effettuato da un funzionario o da una commissione nominati dal capo servizio.

In caso di collaudo negativo, e salvo disposizioni diverse del capitolato speciale, l'appaltatore può chiedere un secondo collaudo di appalto al competente Comando del genio presentandogli domanda su carta bollata entro cinque giorni dal rifiuto. Per le provviste appaltate dalle officine il secondo collaudo è chiesto all'Ispettorato del genio.

Se il secondo collaudo confermerà le decisioni del primo, le spese del secondo collaudo saranno a carico dell'appaltatore.

Qualora l'appaltatore ne faccia tempestiva richiesta all'appaltante avrà diritto di essere tempestivamente avvertito per poter assistere al collaudo.

§ 8. — Il deliberatario è tenuto a consegnare a propria diligenza, rischio e spese di qualunque natura, nei luoghi indicati nei capitolati speciali i materiali e gli oggetti di cui è stata aggiudicata la provvista.

§ 9. — Le provviste debbono essere consegnate entro il termine fissato dai capitolati speciali. Tale termine decorre sempre dal giorno (escluso) in cui perviene all'appaltatore l'ordine per l'incominciamento delle provviste. Quest'ordine è dato dall'Amministrazione per iscritto non oltre i due mesi dalla partecipazione dell'approvazione del contratto di appalto, mediante corrispondenza raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante consegna diretta con ritiro della relativa ricevuta.

Trascorsi i due mesi l'appaltatore avrà la stessa facoltà fattagli dall'ultimo comma del § 6 e non avrà altri diritti oltre quello previsto dallo stesso comma.

§ 10. — La consegna dei materiali e degli oggetti in conto od a saldo della provvista deve dal deliberatario essere fatta al funzionario appositamente delegato dall'Amministrazione per la quale sono destinate le provviste stesse.

Detto funzionario rilascerà ogni volta al deliberatario una ricevuta provvisoria dei materiali e degli oggetti consegnati.

§ 11. — La provvista di una macchina non si avrà per eseguita in tempo utile se le parti che debbono comporre l'intiero apparecchio non saranno tutte consegnate nel termine prefisso, a meno che sia diversamente stabilito dalle condizioni speciali.

§ 12. — Le provviste rifiutate al collaudo possono essere marcate con un segno particolare.

Art. 3.

Ritardo nel compimento delle provviste o nel ritiro di quelle rifiutate e relative penalità.

§ 13. — Le provviste dovranno essere consegnate al funzionario di cui nel precedente § 10 entro la scadenza del termine fissato dai capitolati speciali.

§ 14. — Nel caso di rifiuto e ripresentazione di provviste, per computare i giorni impiegati per effettuare la consegna, deve tenersi conto oltre che del tempo già trascorso dalla ordinazione alla prima consegna, anche di quello che decorre dalla data della notificazione del rifiuto alla data della consegna delle nuove provviste in sostituzione delle rifiutate.

§ 15. — Quando da parte dell'appaltatore vi sia ritardo nella consegna totale o parziale delle provviste, tanto che cominci ad essere applicabile la multa di cui al § 17, l'Amministrazione militare ha la facoltà:

a) di lasciare continuare la provvista dallo stesso deliberatario a termine del contratto;

b) di dichiarare con semplice atto amministrativo il deliberatario decaduto dal diritto di proseguire nell'eseguimento del contratto;

c) di fare inoltre continuare le provviste da altri, a rischio e pericolo dell'appaltatore moroso, provvedendo o ad economia o mediante contratto, anche a trattativa privata con altra persona e di suo gradimento.

Con la firma del contratto di fornitura l'appaltatore acconsente nel modo più esplicito che tutte le facoltà attribuite all'appaltante dai paragrafi dal 15 al 20 inclusi, siano esercitate senza bisogno di pronuncia di magistrato o degli arbitri, e senza altra formalità che la comunicazione per lettera raccomandata da parte dell'appaltante.

§ 16. — L'Amministrazione militare può valersi delle facoltà stabilite dal precedente § 15 appena scaduto il tempo utile e senza attendere che sia trascorso il termine di ritardo stabilito dal seguente § 17 per raggiungere il massimo della multa.

§ 17. — Nel caso in cui al comma *a*) del precedente § 15, l'Amministrazione applicherà la multa nella misura stabilita dalle condizioni particolari dei contratti d'appalto. In nessun caso le multe possono, nel loro complesso, eccedere il decimo dell'intero importo dell'appalto.

§ 18. — Nel caso di cui al comma *b*) del precedente § 15, il contratto deve ritenersi senz'altro rescisso e la cauzione depositata dal deliberatario a garanzia del contratto è versata nelle casse dello Stato, a favore dell'Erario intendendosi che il deliberatario consente, nel modo più esplicito, all'incameramento, e se non sia stata prestata la cauzione, non vengono più restituite le ritenute fatte a senso del § 31 dei presenti capitoli generali d'oneri.

§ 19. — Nel caso di cui al comma *c*) del precedente § 15 l'appaltatore deve sopportare tutte le maggiori spese che l'Amministrazione incontri nel far compiere le provviste, e se l'Amministrazione riesca ad ottenere le provviste mancanti con minor spesa di quella portata nel contratto, la somma risparmiata resta a suo esclusivo vantaggio. All'appaltatore moroso è inoltre applicata la multa di ritardo per tutto il tempo concesso al nuovo fornitore.

§ 20. — La multa, di cui ai precedenti paragrafi 17 e 19 è dal l'Amministrazione applicata mediante ritenuta sulle somme già dovute al deliberatario, e, qualora nessuna somma sia peranco a lui dovuta, o l'ammontare delle somme dovute sia minore dell'importo della multa, questa è prelevata dalla cauzione od anche ricuperata con azione ordinaria di rivalsa. Similmente l'Amministrazione si risarcisce delle maggiori spese che essa abbia incontrate per il compimento delle provviste.

§ 21. — Il deliberatario è in mora per il solo effetto della scadenza del termine, senza bisogno di protesta, di avviso preventivo, di costituzione in mora o di giudiziale diffidamento.

§ 22. — In caso di contestazione circa l'espletamento della fornitura in tempo utile o circa i quantitativi consegnati il fornitore deve produrre la ricevuta provvisoria di cui al § 10 dei presenti capitoli d'oneri.

§ 23. — Entro il tempo stabilito dai capitolati speciali l'appaltatore deve ritirare le provviste rifiutate.

In caso di ritardo sarà addebitato all'appaltatore un onere di deposito nella misura prevista dalle condizioni speciali, facendo la conseguente ritenuta sull'ammontare dei pagamenti dovuti al deliberatario, senza obbligo di costituzione in mora, nè di preventivo avviso o di giudiziale diffidamento.

Art. 4.

Disposizioni speciali per le lavorazioni di materiali.

§ 24. — Se si tratti di provviste non reperibili pronte in comune commercio per le quali debba procedersi ad apposita lavorazione anche con impiego totale o parziale di materie grezze o lavorate fornite dall'Amministrazione militare, oltre alle disposizioni date con i paragrafi precedenti valgono le disposizioni dei paragrafi seguenti.

§ 25. — I concorrenti agli appalti debbono produrre un certificato del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di data non anteriore ai 90 giorni, atto a provare che sono produttori nazionali con proprio stabilimento idoneo a compiere le lavorazioni appaltate.

§ 26. — Salvi i casi di speciale necessità da segnalarsi all'Amministrazione militare per il suo benestare, la lavorazione deve

essere affidata a maestranza e dirigenza nazionale, ed è soggetta alle norme contenute negli articoli 6 e 7 del R. decreto-legge 20 marzo 1927, n. 527 (modificato con legge 8 marzo 1928, n. 519) sulla preferenza ai prodotti della industria nazionale.

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'appaltante gli eventuali acquisti (nella misura strettamente indispensabile) di materiali esteri occorrenti per la lavorazione, indicando all'uopo la specie e la quantità dei materiali nonchè l'ammontare della commessa, ed il nome della ditta o delle ditte estere. Gli acquisti sono subordinati all'autorizzazione dell'appaltante.

§ 27. — Sono a carico dell'appaltatore, nel più ampio senso della parola, gli obblighi relativi alla tacitazione dei terzi che eventualmente avessero diritti di privativa sui materiali da provvedersi o sugli elementi che lo compongono e sui processi per ottenerlo, intendendo l'Amministrazione militare di ottenere la fornitura al solo prezzo d'appalto, senza correre nessuna alea per tacitazioni del genere.

L'appaltatore, ferma ogni sua responsabilità ai sensi del precedente comma, non deve sospendere le lavorazioni per eventuali intimazioni di terzi che accampino diritti di brevetto (art. 9 legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *E*) e deve comunicare immediatamente dette intimazioni all'Amministrazione militare per l'uso d'imperio di brevetti ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1828.

L'appaltatore che riceve materiali dello Stato comunque necessari per lavorazioni appaltate, risponde dei medesimi nel più ampio senso della parola ed è tenuto a rifondere all'appaltante i danni di perdita o di guasti anche se dovuti a forza maggiore.

L'appaltante, quando ritenga essere interessato il segreto militare, si riserva di prescrivere che l'appaltatore il quale intenda di assicurare i materiali di Stato, debba rivolgersi esclusivamente alla Unione Italiana Riassicurazioni.

§ 28. — Ai sensi del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2009, l'assuntore, a lavorazione compiuta, deve comunicare, in via riservata, alla Commissione Suprema di difesa (Presidenza del Consiglio dei Ministri) tutti i dati relativi alla lavorazione medesima e cioè:

qualità e quantità di materie prime e di combustibili solidi o liquidi impiegati;

il massimo di produzione mensile;

attrezzamenti e strumenti di collaudazione;

gli altri dati che, a seconda della lavorazione, servano a mettere in luce la capacità di produzione dello stabilimento presso il quale si compiono le lavorazioni.

§ 29. — L'Amministrazione militare ha facoltà di inviare, durante la lavorazione, dei propri incaricati presso le officine addette alla lavorazione stessa, nei periodi di tempo che stima più opportuni per gli accertamenti che ritenga necessari nel proprio interesse. La presenza di tali incaricati non pregiudica in alcun modo le decisioni di collaudo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere le lavorazioni nel caso che riconosca ciò necessario nel proprio interesse, verbalizzando in contraddittorio con l'appaltatore i periodi di sospensione che non debbono essere compresi nel tempo utile contrattuale.

Se i periodi di sospensione eccedano in complesso il tempo previsto per le lavorazioni, l'appaltatore ha diritto di richiedere, nel termine di giorni dieci dall'iniziata eccedenza, la revisione dei patti. In caso di mancato accordo il contratto sarà rescisso col pagamento del lavoro eseguito.

La mancata tempestiva richiesta equivale a rinuncia del diritto.

§ 30. — Nei casi di rifiuto al collaudo i materiali difettosi anche presentati in tempo utile sono considerati come non presentati salva all'Amministrazione militare la facoltà di valersi del precedente § 15 lettera *a*) acconsentendo la ripresentazione dei materiali a nuovo collaudo dopo nuova lavorazione, e salva l'applicazione del § 17 se con la ripresentazione si verifichi ritardo, il quale sarà computato secondo il disposto del § 14.

Art. 5.

Pagamenti.

§ 31. — I pagamenti hanno corso dopo l'esito favorevole del collaudo e l'accettazione definitiva secondo le prescrizioni del capitolato speciale e, salve diverse disposizioni di quest'ultimo, sono fatti, mediante mandati diretti da emettersi dal Ministero della guerra a favore della persona indicata nel contratto d'appalto come autorizzata a riscuotere e pagabili, se la ditta lo richieda, nelle forme di cui al R. decreto 7 ottobre 1924, n. 1759.

I pagamenti in acconto sono disposti in ragione dei nove decimi dell'ammontare delle provviste consegnate, quando si tratti di appalti non superiori alle L. 300 000; per appalti eccedenti tale limite, sono disposti in ragione dei nove decimi sulle prime 300.000 e dei diciannove ventesimi sulla parte eccedente. Le ritenute del decimo e ventesimo sono pagate all'impresa comprendendole nel conto a saldo della provvista e dopo la revisione del conto.

I pagamenti in acconto devono essere fatti entro 60 giorni dall'accettazione definitiva. Nei casi di mandati diretti, la loro emissione è considerata come pagamento. In caso di ritardo l'appaltatore ha diritto all'interesse semplice del 5 per cento.

Quando il pagamento è unico a provvista compiuta, esso ha luogo per la sua totalità dopo la revisione del conto.

Art. 6.

Controversie.

§ 32. — Con la firma del contratto resta convenuto che le eventuali controversie nascenti dal suo eseguimento saranno definite da un collegio di tre arbitri la cui nomina sarà fatta nel seguente modo:

a) uno sarà scelto dal presidente della Corte d'appello, che sarebbe competente per territorio a decidere la controversia fra i consiglieri della Corte;

b) uno sarà scelto dal presidente del Consiglio di Stato, fra i consiglieri di Stato;

c) il terzo sarà scelto dal generale ispettore del Genio fra gli ufficiali generali e superiori dell'Arma stessa, in servizio attivo permanente od in congedo, ed anche fra i funzionari civili addetti ai servizi del Genio.

Il generale ispettore del Genio, presi accordi col presidente della Corte d'appello, stabilirà il luogo di costituzione del Collegio arbitrale.

Per la presidenza del Collegio arbitrale dovrà osservarsi l'ordine gerarchico stabilito dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e l'anzianità.

Gli arbitri così nominati continueranno nelle loro funzioni quando anche qualcuno di essi cessasse di avere l'ufficio che occupava nel momento della nomina.

Venendo a mancare, per qualsiasi causa, durante il corso del giudizio arbitrale, alcuno degli arbitri, provvederà alla sua sostituzione l'autorità stessa che aveva nominato quello mancante.

L'arbitramento potrà essere anche, per accordo fra le parti, rimesso ad un arbitro unico, che sarà però sempre nominato dal generale ispettore del Genio con le modalità di cui alla lettera *c*) del presente articolo.

§ 33. — La domanda di arbitrato deve essere proposta nel termine di giorni 30 da quello in cui furono notificate all'appaltatore le decisioni prese dall'Amministrazione in via amministrativa sulle vertenze medesime.

Trascorso detto termine senza che sia stata fatta domanda per l'arbitrato, le decisioni dell'Amministrazione s'intendono accettate definitivamente dall'appaltatore che decade da qualsiasi diritto di impugnarle.

§ 34. — La domanda di arbitrato deve essere redatta in modo che risultino formulati con precisione tutti i quesiti della controversia sui quali si chiede il giudizio arbitrale.

Essa deve essere notificata all'altra parte per mezzo d'ufficiale giudiziario. La parte cui la domanda è notificata può, nel termine di trenta giorni successivi alla notificazione suddetta, notificare all'altra le sue deduzioni circa la posizione e la formula delle questioni che gli arbitri sono chiamati a decidere.

§ 35. — Durante il termine indicato nel precedente articolo o successivamente, entrambe le parti d'accordo o la parte più diligente, potranno presentare l'istanza al generale ispettore del Genio per la nomina dell'arbitro nel caso che questo sia unico: nel caso che gli arbitri siano tre l'istanza potrà presentarsi alle tre autorità incaricate di sceglierli ai sensi del precedente § 32.

Le spese per il giudizio arbitrale e per le competenze agli arbitri, nella misura che verrà indicata dal presidente del Collegio arbitrale, saranno anticipate dalla parte che avrà presentata la domanda di arbitramento, mediante versamento nella cassa dell'Ente militare che verrà designato dall'ispettore del Genio.

§ 36. — Il Collegio arbitrale assegna alla parte attrice, che ha fatto la domanda di arbitrato, un termine di giorni 20 per presentare i documenti ed una memoria a sviluppo della sua istanza.

Il Collegio notifica alla parte convenuta la memoria ricevuta e la parte convenuta nel termine di 20 giorni dalla notificazione può a sua volta, depositare documenti ed una memoria difensiva.

Quest'ultima memoria viene nuovamente dal Collegio notificata alla parte attrice.

La parte attrice ha diritto di presentare nei venti giorni successivi alla detta notificazione nuovi documenti ed una memoria di replica, ed, a sua volta, la parte convenuta, avuta notificazione della replica, ha facoltà di depositare entro i 20 giorni dalla notifica nuovi documenti ed una memoria di contro replica. I termini suddetti possono, a richiesta di entrambe le parti, essere abbreviati con ordinanza del presidente del Collegio. Su domanda di una delle parti il Collegio può accordare ulteriori termini per più ampie difese, assegnando nello stesso tempo all'altra parte il termine per

le controdeduzioni: il tutto in relazione alla durata del compromesso fissata dal successivo § 37.

Le parti debbono consegnare al Collegio, oltre l'originale in carta legale delle loro difese, tante copie in carta libera quanti sono gli arbitri, più una copia per la controparte.

Le verificazioni, le perizie e gli atti istruttori che si riconoscono necessari, sono eseguiti direttamente dallo stesso Collegio arbitrale o delegati ad uno o più dei suoi componenti.

Le parti hanno facoltà di farsi assistere da un avvocato o da un tecnico. Davanti agli arbitri non è ammesso il ministero di procuratore.

Gli arbitri giudicano secondo le norme di diritto.

§ 37. — La sentenza arbitrale deve essere pronunciata e depositata nel termine di 120 giorni dalla data del verbale di costituzione del Collegio arbitrale, salvo il disposto del penultimo comma dell'art. 34 del Codice di procedura civile.

La sostituzione di uno degli arbitri secondo il precedente § 32 fa decorrere il termine dalla data del verbale di ricostituzione del Collegio.

La sentenza arbitrale non è soggetta nè ad appalto nè a ricorso per cassazione

Per l'esecuzione di essa si osservano le norme contenute nel capo II del titolo preliminare del Codice di procedura civile.

§ 38. — Salve diverse disposizioni dei capitolati speciali, gli arbitri liquidano, nella sentenza, le spese dell'arbitramento escluse le competenze ai membri del Collegio di cui è cenno al successivo articolo.

Nella sentenza gli arbitri decidono pure a carico di quale parte, ed in quali proporzioni, debbono andare le spese d'arbitramento o le competenze agli arbitri. Alla sentenza viene unita la distinta delle spese dell'arbitramento.

§ 39. — Agli arbitri sarà dovuto:

a) il rimborso delle spese di viaggio dalla loro ordinaria residenza al luogo di costituzione del Collegio arbitrale e ritorno alla loro residenza;

b) il rimborso della spesa di viaggio per i sopraluoghi;

c) un'indennità giornaliera per tutto il tempo in cui dovranno rimanere fuori dell'ordinaria residenza;

d) una speciale retribuzione da computarsi per ogni vacazione non maggiore di due ore, con facoltà di accumulare, al massimo, quattro vacazioni al giorno.

Le spese di cui alle lettere *a*) e *c*) saranno liquidate come quelle che si liquidano ai funzionari per i servizi ordinari in relazione al loro grado. Per gli arbitri pensionati la liquidazione sarà fatta come se essi fossero richiamati in servizio, ma la nomina ad arbitro degli ufficiali non più in servizio attivo, non è considerata come richiamo temporaneo in servizio effettivo

Le spese di cui alla lettera *b*) saranno rimborsate a piè di lista

Per ogni vacazione di cui alla lettera *d*) il compenso sarà pari al terzo dell'indennità giornaliera di cui alla lettera *c*).

Il deposito del lodo nella cancelleria della pretura competente sarà effettuato da uno degli arbitri in rappresentanza anche degli altri ed all'incaricato del deposito spetterà per questo una sola vacazione

Ciascun arbitro compilerà la nota delle spese, delle indennità e delle retribuzioni che ritiene spettargli secondo le norme suespresse, indicando anche le eventuali anticipazioni ricevute, e la presenterà al Collegio che esaminerà tutte le note e ne riassumerà le risultanze in apposito verbale da firmarsi da tutti gli arbitri Nessuna vacazione spetta agli arbitri per la compilazione dell'esame delle note e per la redazione del verbale.

Le note di cui sopra saranno liquidate con effetto definitivo dal generale ispettore del Genio, al quale il presidente del Collegio rimetterà perciò, una copia del lodo in carta bollata, le note ed il verbale summenzionato.

(10554)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1934-XIII.

Sostituzione del commissario governativo della Cassa rurale di prestiti di Bandita Cassinelle (Alessandria).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Vedute le lettere del 27 settembre e 10 ottobre 1934 con le quali l'ing. Domenico Barberis, commissario governativo della Cassa rurale di prestiti di Bandita Cassinelle (Alessandria) rassegna le sue dimissioni dalla carica di commissario per motivi professionali;

Veduta la lettera del 29 novembre u. s. n. 39329 con la quale S. E. il prefetto di Alessandria propone per la nomina a commissario governativo il sig Giobatta Anselmi fu Michele;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni del sig. ing. Domenico Barberis dalla carica di commissario governativo della Cassa rurale di prestiti di Bandita Cassinelle (Alessandria) ed a sostituirlo nella carica predetta viene nominato il sig. Giobatta Anselmi fu Michele, con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: Acerbo.

(10585)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1934-XIII.

Calendario per le cacce primaverili.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta la opportunità di confermare, in via di massima, le disposizioni impartite, per il regime delle cacce primaverili con decreto Ministeriale 18 dicembre 1933-XII;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esercizio venatorio, successivamente al 6 gennaio e per il periodo primaverile del 1935, si osserva il calendario previsto dagli articoli 12 e 13 del testo unico, con le seguenti modificazioni.

Art. 2.

La caccia al cervo, daino e cinghiale è permessa fino al 31 gennaio. Nei Compartimenti però I e IX (provincie di Torino, Cuneo, Aosta, Vercelli, Alessandria, Novara, Genova, Imperia, Savona, La Spezia), nonchè nella provincia di Sassari la caccia al cinghiale si chiude il 6 gennaio.

Art. 3.

Nella Zona V la chiusura delle cacce, stabilita dalla legge per il 31 marzo, è prorogata al 1° aprile.

Art. 4.

Nella Zona VI la chiusura della caccia ai palmipedi e trampolieri, esclusa la beccaccia, è prorogata al 14 aprile.

Art. 5.

Nel I e II Compartimento (provincie di Torino, Cuneo, Aosta, Vercelli, Alessandria, Novara, Milano, Varese, Como, Sondrio, Pavia, Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona, Verona, Vicenza, Belluno e Treviso) è consentita esclusivamen-

te la caccia ai palmipedi e trampolieri nelle Zone II e V, limitatamente alle località che verranno indicate dalle rispettive Commissioni venatorie provinciali.

Art. 6.

Nei Compartimenti III e VI (provincie di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Venezia, Udine, Padova, Rovigo e Ferrara) è dovunque vietata la caccia al merlo.

Art. 7.

La chiusura della uccellagione coincide con quella stabilita per la caccia col fucile, salvo che nei casi in cui l'art. 17 del testo unico disponsa diversamente.

Art. 8.

Nelle nuove Provincie il commissario per l'applicazione del testo unico sulla caccia può, di volta in volta, disporre le restrizioni che appaiano necessarie ai sensi dell'art. 24 del testo unico stesso e può, altresì, consentire la caccia ai palmipedi e trampolieri, compresa la beccaccia.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: ACERBO.

(10575)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1934-XIII.
Sostituzione del liquidatore della Cassa agraria di prestiti di Torricella Peligna (Chieti).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerata la necessità di provvedere a che la liquidazione della Cassa agraria di prestiti di Torricella Peligna (Chieti) in liquidazione, si svolga con la necessaria regolarità e speditezza;

Ritenuto che l'attuale liquidatore Cassa di risparmio Marrucina ha domandato di essere sostituito nell'incarico anzidetto; e che il sig. cav. Ennio Palmerio nominato liquidatore in sua sostituzione con proprio decreto 5 luglio 1934-XII non ha accettato l'incarico;

Veduta la lettera 1° dicembre 1934-XIII, n. 30828, con la quale S. E. il prefetto di Chieti propone che a liquidatore dell'Ente predetto venga nominato il sig. avv. Gaetano Palmili;

Decreta:

In sostituzione della Cassa di risparmio Marrucina in Chieti, liquidatore della Cassa agraria di Prestiti di Torricella Peligna (Chieti) in liquidazione, è nominato liquidatore della Cassa agraria medesima il sig. avv. Gaetano Palmili con le attribuzioni di cui alle predette leggi 6 giugno 1932, n. 656, e 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: ACERBO.

(10586)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1934-XIII.
Nomina del commissario governativo per la Cassa agraria « La Zagara » di Monreale (Palermo).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che le presenti condizioni della Cassa agraria « La Zagara » di Monreale (Borgata Aquino) - Palermo, rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;

Veduta la lettera del 6 dicembre 1934, n. 2104, di S. E. il prefetto di Palermo;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa agraria « La Zagara » di Monreale (Palermo) è sciolto e il sig. cav. dottor Francesco Calvi è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: ACERBO.

(10584)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1934-XIII.
Nomina del commissario governativo per la Cassa rurale di Tramonte-Praglia (Padova).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che le presenti condizioni della Cassa rurale di Tramonte-Praglia (Padova) rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;

Veduta la lettera del 13 ottobre 1934, n. 16586-1235, di S. E. il prefetto di Padova;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Tramonte-Praglia (Padova) è sciolto e il signor Munari Giovan Battista di Francesco è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: ACERBO.

(10587)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1934-XIII.
Nomina di un liquidatore unico della Cassa rurale di depositi e prestiti di Santomato (Pistoia).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;
Considerata la necessità di provvedere a che la liquidazione della Cassa rurale depositi e prestiti di Santomato (Pistoia) in liquidazione, si svolga con la necessaria regolarità e speditezza;
Ritenuto che l'attuale Comitato di liquidazione composto dai signori comm. rag. Alfredo Ferri e Nello Brachi ha domandato di essere sostituito nell'incarico anzidetto; e che il sig. comm. rag. Alfredo Ferri, nominato liquidatore unico in sostituzione del predetto Comitato con proprio decreto 15 maggio 1934-XII, non ha accettato l'incarico;
Veduta la lettera 10 dicembre 1934-XIII, n. 13362, con la quale S. E. il prefetto di Pistoia propone che a liquidatore dell'Ente predetto venga nominato il sig. rag. Carlo Alberto Pierucci;

Decreta:

In sostituzione dell'attuale Comitato di liquidazione della Cassa rurale di depositi e prestiti di Santomato (Pistoia) in liquidazione, composto dai signori comm. rag. Alfredo Ferri e Nello Brachi, è nominato liquidatore unico della Cassa medesima il sig. rag. Carlo Alberto Pierucci con le attribuzioni di cui alle predette leggi 6 giugno 1932, n. 656, e 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: ACERBO.

(10588)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1954 B.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Baricevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Baricevich Francesco, figlio di Matteo e della Michela Sergo, nato a Aurania (Bogliuno) il 3 dicembre 1886 e abitante a Aurania (Bogliuno), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Baricelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta alla seconda moglie Cuharich Anna di Antonio e di Vasmina Giovanna, nata ad Aurania il 22 gennaio 1893, ed ai figli nati ad Aurania: Alberto il 18 dicembre 1926 e Romano il 4 marzo 1928, nonchè ai figli della prima defunta moglie Craizar Maria nati ad Aurania: Angelo il 10 dicembre 1910, Vincenzo il 20 maggio 1912 e Giovanni il 10 dicembre 1913.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8405)

N. 2390 B.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bartolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Bartolich ved. Maria, figlia di Antonio Vivoda e della fu Domenica Zigante, nata a Sovischine (Montona), il 4 luglio 1885 e abitante a Sovischine (Montona), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Sovischine: Giuseppe l'8 luglio 1914, Rosa il 29 agosto 1911, Costantina il 21 marzo 1919, Maria il 23 aprile 1922 ed Anna il 2 gennaio 1925.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8406)

N. 2621 B.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Basic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Basich Martino, figlio di Martino e di Stranic Maria, nato a Bogliuno il 30 dicembre 1895 e abitante a Fognano (Brisighella), manovale ferroviario, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Pockaj di Giuseppe e di Sosic Giuseppina, nata a Matteria il 3 settembre 1896: Oscar, nato a S. Dorligo della Valle il 24 aprile 1922 e Lodovico, nato ad Erpelle Cosina il 22 agosto 1924.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 aprile 1932 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(8407)

N. 2554 B.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bancich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bancich Antonio, figlio di Martino e della fu Fosca Cablar, nato a Gimino il 25 aprile 1882 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Banci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Tomissich Marianna fu Pasquale e fu Fosca Tomissich, nata a Gimino il 16 aprile 1879 ed ai figli, nati a Gimino: Martino, il 24 gennaio 1908; Giuseppe, il 12 marzo 1910; Matteo, il 3 settembre 1915; Marianna, il 22 novembre 1904, nonchè ai nipoti, figli illegittimi di Marianna Bancich, nati a Gimino: Antonio, il 10 novembre 1925; Fosca, il 10 aprile 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8408)

N. 2439 B.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bancovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bancovich Matteo, figlio del fu Marco e della Butcovich Oliva, nato a Dignano d'Istria il 16 agosto 1872 e abitante a Dignano d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di «Banco».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bonassin Maria fu Matteo e di Giustina Nadenich, nata a Dignano d'Istria il 2 febbraio 1875, ed ai figli nati a Dignano d'Istria: Gregorio il 13 marzo 1902, Matteo il 19 febbraio 1904 e Maria il 1° maggio 1906, alla nuora Orlich Eufemia fu Matteo e di Nadenich Lucia, moglie di Gregorio Bancovich, nata a Dignano d'Istria il 29 ottobre 1910, al nipote Bancovich Mario di Gregorio e di Orlich Eufemia, nato a Dignano d'Istria l'8 novembre 1928 ed alla madre Butcovich Oliva fu Michele e fu Eufemia Butcovich, vedova di Marco Bancovich, nata a Dignano d'Istria il 27 febbraio 1853.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 febbraio 1932 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(8410)

N. 2469 B.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Biasich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Biasich Michele, figlio di Giovanni e di Fosca Misson, nato a Biasici (Sanvicenti) il 23 novembre 1898 e abitante a Sanvincenti (Biasici), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Biasi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Petrovich Rosa del fu Giuseppe e della fu Eufemia Petrovich, nata a Biasici il 25 dicembre 1903 ed ai figli nati a Biasici: Maria, l'8 marzo 1921; Albino, il 29 marzo 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 febbraio 1932 - Anno X.

Il prefetto: Foschi.

(8440)

N. 2472 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Biasich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Biasich Michele, figlio di Michele e della fu Mazzan Maria, nato a Biasich (Verteneglio) il 18 marzo 1899 e abitante a Biasici, n. 48, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Biasi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Stocevich Anna del fu Giovanni e di Orlich Maria, nata a Biasici il 27 agosto 1899 ed ai figli nati a Biasici: Maria, il 21 febbraio 1921; Giovanni, il 19 febbraio 1923; Giuseppe, il 17 giugno 1926; Luigi, l'8 marzo 1929.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 febbraio 1932 - Anno X.

Il prefetto: Foschi.

(8441)

N. 2473 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Biasich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Biasich Michele, figlio del fu Martino e della fu Cliba Maria, nato a Biasici (Sanvincenti) il 22 aprile 1851 e abitante a Biasici n. 48, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Biasi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli della fu Mazzan Maria, nati a Biasici: Fosca, il 5 aprile 1901; Eufemia, il 4 aprile 1907; Giuseppe, il 7 marzo 1898.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 febbraio 1932 - Anno X.

Il prefetto: Foschi.

(8442)

N. 2476 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Billich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta

Il cognome del sig. Billich Antonio, figlio del fu Michele e della fu Maria Pregulich, nato a Sanvincenti il 22 luglio 1870 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Billi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Dobranovich Caterina del fu Matteo e di Maria Billich, nata a Sanvincenti il 30 agosto 1880.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 febbraio 1932 - Anno X.

Il prefetto: Foschi.

(8443)

N. 2486 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Billich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Billich Martino, figlio di Martino e di Milovan Maria, nato a Sanvincenti il 16 agosto 1886 e abitante a Sanvincenti, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Billi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Razzan Fosca-Maria di Michele e della fu Bullesich Oliva, nata a Sanvincenti il 7 giugno 1894, ed ai figli nati a Sanvincenti: Fosca, il 13 febbraio 1923; Biagio, il 3 febbraio 1925; Martino, il 3 novembre 1926; Eufemia-Camilla, il 9 marzo 1929.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 febbraio 1932 - Anno X.

Il prefetto: Foschi.

(8444)

N. 2487 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Billich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Billich Martino, figlio del fu Matteo e di Eufemia Vitassovich, nato a Sanvincenti il 7 ottobre 1886 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Billi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Razzan Maria del fu Giovanni e di Pasqua Puch, nata a Sanvincenti il 2 dicembre 1894.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 febbraio 1932 - Anno X.

Il prefetto: Foschi.

(8445)

N. 1206 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Bussanich » e « Picinich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Bussanich Francesca ved. Picinich, figlia del fu Antonio e di Domenica Picinich, nata a Sansego il 1° marzo 1864 e abitante a Lussinpiccolo, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani » e « Piccini » (Bussani Francesca ved Piccini).

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 aprile 1932 - Anno X.

Il prefetto: Foschi.

(8446)

N. 1487 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Crismanich » e « Bencich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Bencich Lucia ved. Crismanich Giuseppe, figlia del fu Pancrazio e della fu Lucia Blaschich, nata a S. Pancrazio di Montona il 30 maggio 1873 e abitante a S. Pancrazio di Montona, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci » e « Crismani » (Benci Lucia ved. Crismani).
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta di « Crismani » anche ai figli nati a S. Pancrazio di Montona: Antonio, il 27 febbraio 1903; Maria, il 3 maggio 1908.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 aprile 1932 - Anno X.

Il prefetto: Foschi.

(8447)

N. 2436 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bacchiaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Bacchiaz Maria, figlia del fu Giovanni e della fu Tangher Eufemia, nata a Dignano d'Istria l'11 giugno 1893 e abitante a Dignano d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bacchia ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli illegittimi nati a Dignano d'Istria: Albina, il 17 agosto 1921; Maria, il 18 febbraio 1923; Natale, il 4 gennaio 1927; Anna, il 21 marzo 1929.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 aprile 1932 - Anno X.

Il prefetto: Foschi.

(3448)

N. 2558 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Billich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Giovanna ved. Billich, figlia del fu Michele Milovan e della fu Caterina Milovan, nata a Sanvincenti il 4 aprile 1845 e abitante a Sanvincenti, villa Rosanzi n. 12, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Billi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Michele, del fu Gasparo Billich, nato a Sanvincenti il 18 settembre 1876, alla nuora Verch Maria del fu Ascanio, nata a Sanvincenti il 26 novembre 1878 ed ai nipoti, figli di Michele e di Maria Verch, nati a Sanvincenti: Maria, l'11 ottobre 1902; Eufemia, il 26 dicembre 1909; Martino, il 17 settembre 1912; Giovanna, il 16 agosto 1916; Lucia, il 1° ottobre 1919; Gasparo, il 12 dicembre 1922.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 febbraio 1932 - Anno X.

Il prefetto: Foschi.

(8449)

N. 399 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Furlanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Furlanich Carlo, figlio di Giuseppe e della fu Elenich Antonia, nato a Capodistria il 15 luglio 1901 e abitante a Capodistria, Lazzaretto, Risano n. 8 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Furlani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bertoch Maria di Giuseppe e di Maria Zach, nata a Capodistria il 1° febbraio 1901.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 maggio 1932 - Anno X

p. *Il prefetto*: Serra.

(8649)

N. 392 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Furlanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Furlanich Lorenzo, figlio di Antonio e di Cosina Anna, nato a Scoffie il 6 ottobre 1898 e abitante a Capodistria, Erta da Ponte, 998, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Furlani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ossich Lucia fu Giorgio e fu Iurich Giuseppina nata a Scoffie il 3 giugno 1891, ed alla figlia Anna, nata a Capodistria il 19 luglio 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 maggio 1932 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(8650)

N. 737 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « German » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. German Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Gioseffa Ucovich, nato a Montona, il 16 settembre 1877 e abitante a Montona, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Germani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alle sorelle, nate a Montona: Antonia, il 22 novembre 1875 e Paola, il 27 febbraio 1886, nonchè alla nipote Alide illeg. di Paola, nata a Pisino il 10 febbraio 1920.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 aprile 1932 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(8655)

N. 753 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gherbaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gherbaz Matteo, figlio del fu Matteo e di Busdon Antonia, nato a Lanischie il 19 maggio 1893 e abitante a Pola, via Monvidal n. 38, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gherbassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Marzaz Caterina fu Matteo e di Fosca Lorenzin, nata a Pola il 23 dicembre 1902, ed ai figli nati a Pola: Ersilia, il 19 gennaio 1924; Lino, il 14 dicembre 1929.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 maggio 1932 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(8657)

N. 743 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Giagodich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giagodich Pietro, figlio del fu Pietro e di Pissach Caterina, nato a Montona il 21 dicembre 1897 e abitante a Montona, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giagodi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rodella Gioconda di Francesco e di Antonia Percich, nata a Montona il 25 giugno 1907, ed ai figli nati a Montona: Pietro-Antonio, il 21 aprile 1926; Maria-Olimpia, il 29 maggio 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 maggio 1932 - Anno X

p. *Il prefetto*: MAROLLA.

(8659)

N. 742 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla resti-

tuzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Giagodich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giagodich Giovanni, figlio del fu Pietro e di Caterina Pissach, nato a Montona il 14 gennaio 1905 e abitante a Montona, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « « Giagodi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Scherl Erminia fu Giovanni e fu Maria Graber, nata a Castagna il 20 luglio 1899, ed ai figli nati a Montona: Ugo, il 23 aprile 1927; Modesto-Antonio, il 28 luglio 1930.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 maggio 1932 - Anno X

p. *Il prefetto*: MAROLLA.

(8660)

N. 1289 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Madrussan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Madrussan Antonio, figlio del fu Martino e della fu Fosca Pedren, nato a Sanvincenti l'11 marzo 1876 e abitante a Sanvincenti. è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Madrussani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Percovich Eufemia fu Antonio e fu Caterina Rovich, nata a Sanvincenti il 19 giugno 1884, ad ai figli, nati a Sanvincenti: Antonio, il 23 gennaio 1909; Eufemia, il 26 gennaio 1912; Natale, il 16 gennaio 1915; Maria, il 28 febbraio 1921; Felice, il 29 febbraio 1923; Giuseppe, il 18 agosto 1927; ed alla sorellastra Madrussan Fosca fu Martino e fu Lucia Bulessich, nata a Sanvincenti il 12 agosto 1897.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8831)

N. 1299 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Madrussan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Madrussan Martino, figlio del fu Martino e di Fosca Preden, nato a Sanvincenti il 5 agosto 1885 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Madrussani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Tito, nato a Sanvincenti dall'or defunta Eufemia Petech, il 3 ottobre 1919.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8832)

N. 1464 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Mazzan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mazzan Martino, figlio del fu Giorgio e della fu Paicovich Oliva, nato a Roveria di Dignano il 23 giugno 1874 e abitante a Caiano di Dignano n. 162, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mazzani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Milovan Maria fu Giuseppe e fu Maria Zabronich, nata a Sanvincenti il 28 settembre 1879.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8833)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 29 dicembre 1934 è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 17 dicembre 1934, n. 2022, recante l'autorizzazione della spesa di L. 110.000.000 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti.

(10599)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 22 dicembre 1934, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 dicembre 1934, n. 298, concernente modificazioni alle sedi ed alle circoscrizioni territoriali degli Uffici tecnici di finanza del Regno.

(10600)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 22 dicembre 1934, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 dicembre 1934, n. 297, che estende al personale delle Sezioni tecniche catastali le disposizioni della legge 14 gennaio 1929, n. 159, riguardanti i diritti di scritturato.

(10601)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 20 dicembre 1934, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988, recante nuove norme per la emissione delle licenze di fabbricazione, riparazione e vendita di apparecchi e materiali radioelettrici.

(10603)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 20 dicembre 1934, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1989, riguardante la istituzione di una Commissione di quattro membri in sostituzione del Comitato di vigilanza sulle radiodiffusioni.

(10604)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 20 dicembre 1934, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1990, riguardante l'assegnazione di ricevitorie postali e telegrafiche con retribuzione non superiore a L. 14.000.

(10605)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SENATO DEL REGNO

UFFICIO DI QUESTURA

Avviso-diffida.

L'Amministrazione del Senato considera mandate in omaggio tutte le pubblicazioni, periodiche o no, che siano inviate alla Presidenza, alla Biblioteca o agli altri Uffici, delle quali non sia stata fatta espressa richiesta o rinnovata l'associazione.

La stessa avvertenza vale anche per le pubblicazioni spedite a singoli Senatori del Regno.

Roma, 27 dicembre 1934 - Anno XIII

I Senatori questori: NOMIS DI COSSILLA — SCALORI.

(10602)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di interessi su rendita consolidato 5 per cento.

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 90.

È stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata al 1° luglio 1933 di L. 185 sulla rendita consolidato 5 % n. 539333 di L. 370 a favore di Cinferri Franco fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Boni Caterina, domiciliato a Roma.

Ai termini dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e dell'art. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato 23 maggio 1924, n. 827, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà proceduto al pagamento di detta rata a favore della signora Boni Caterina fu Geronzo, vedova Cinferri.

Roma, addì 22 dicembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10591)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di interessi su rendita consolidato 5 per cento.

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 91.

È stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale scaduta il 1° luglio 1934, appartenente al certificato di rendita consolidato 5 %, n. 320315 di L. 500 intestato a Di Paolo Orazia fu Pietro, moglie di Salvatore Di Paolo, domiciliata a New York.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 novembre 1922, n. 366, e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso senza che siano state notificate opposizioni, verrà senz'altro provveduto, a suo tempo, al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 22 dicembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10590)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*.

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.